

**REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DI
PROFESSORI ORDINARI E PROFESSORI ASSOCIATI
IDONEI AI SENSI DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1998, N, 210**

Art. 1

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, disciplina le procedure di chiamata presso l'Università di Roma "La Sapienza" di professori ordinari e associati risultati idonei in procedure di valutazione comparativa bandite da questa Università o da altra Università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210.

Art. 2

Nel caso in cui la procedura di valutazione comparativa sia stata attivata da questa Università secondo le norme vigenti fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, una volta conclusi i lavori della Commissione ed accertata la regolarità formale degli atti nelle forme prescritte, gli stessi vengono approvati con Decreto del Rettore e trasmessi alla Facoltà che ha richiesto il bando.

Qualora il Rettore riscontri irregolarità, rinvia, con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine .

La Facoltà, entro i successivi 60 giorni, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, con deliberazione motivata, approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei ovvero, nel caso la procedura sia stata bandita successivamente al 15 maggio 2005, la nomina del candidato idoneo, o decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro, specificando, in entrambi i casi, le ragioni della delibera, in relazione alle proprie esigenze didattiche e scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla commissione giudicatrice.

La nomina è disposta dal Rettore con proprio decreto.

Art. 3

Qualora decida di non procedere alla chiamata, la Facoltà, decorso il termine di 60 giorni dal decreto di accertamento della regolarità degli atti, permanendo le esigenze didattico-scientifiche, può richiedere la copertura del posto proponendo la nomina di un altro candidato risultato idoneo in procedure espletate – presso altre sedi - per il medesimo settore scientifico-disciplinare che non sia stato chiamato entro 60 giorni dalla data di accertamento della regolarità dei relativi atti, ovvero deliberare l'avvio di nuove procedure di reclutamento ai sensi di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230, e dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

Qualora lasci decorrere il periodo di 60 giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità formale degli atti senza deliberare ai sensi dell'articolo 2, la Facoltà può avvalersi delle procedure di cui al comma precedente soltanto dopo che siano trascorsi due anni dalla data suddetta.

Art. 4

Le Facoltà, qualora risultino accertate nelle loro disponibilità risorse adeguate e nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 1-ter, lettera e), del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere alla chiamata, ai fini della nomina in ruolo, con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, di candidati risultati idonei in procedure di valutazione comparative relative a professori associati e ordinari bandite da altre sedi universitarie o da altre Facoltà di questa Università, i quali non siano stati nominati in ruolo nelle sedi suddette o in altre sedi.

Tale facoltà di nomina ricorre anche nel caso di idonei in procedure bandite da questa Università, per le quali sia già stato nominato in ruolo uno degli idonei, a condizione che l'ulteriore chiamata rispetti parimenti le condizioni di cui al comma 1, sia motivata da ulteriori esigenze didattiche e scientifiche e avvenga quando siano trascorsi almeno 60 giorni dall'accertamento della regolarità degli atti.

E' condizione per la chiamata che l'idoneità sia stata conseguita entro i termini di validità previsti dalla normativa in vigore.

La nomina è disposta dal Rettore, su proposta adeguatamente motivata in relazione alle esigenze didattiche, scientifiche e, eventualmente, assistenziali, deliberata dalla Facoltà interessata, previo accertamento delle risorse finanziarie necessarie per la copertura del nuovo posto di ruolo ovvero, quando si tratti di docenti in servizio presso l'Ateneo, per l'inquadramento nella fascia superiore.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 1, comma 6 della legge 230/06. la durata dell'idoneità dei candidati giudicati idonei nelle procedure bandite ai sensi della legge 210/98, è pari a 5 anni decorrenti dal suo conseguimento.

Art 6

Il Rettore comunica tempestivamente al Ministero l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento e i nominativi dei docenti interessati.

Art. 7

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quella della sua emanazione.

Roma, 30 novembre 2006